

STATUTO
"Canì e Mici per Amici"
Associazione di Volontariato

Articolo 1

Costituzione, denominazione, durata

- 1.1 È costituita l'associazione denominata "Canì e Mici per Amici" che in seguito sarà denominata per brevità "Associazione".
- 1.2 L'Associazione adotta come riferimento la legge quadro del volontariato 266/91 e la legge regionale 01/08.
- 1.3 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Sede legale e sedi secondarie

- 2.1 L'Associazione ha sede in Macherio (MB) e può costituire sede secondarie.
- 2.2 Il trasferimento della sede principale in altro Comune deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera del Consiglio Direttivo e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Articolo 2

Finalità

- 3.1 L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
- 3.2 L'Associazione si prefigge come scopo principale di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti, rendendo le persone consapevoli delle responsabilità, dei diritti e dei doveri nei confronti del proprio cane o gatto, sensibilizzandoli all'importanza della sterilizzazione.
- 3.3 In particolare, per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Associazione intende:
 - catturare i gatti liberi costituiti in colonie feline ai fini della sterilizzazione;
 - monitorare il numero dei felini presenti nelle colonie attraverso la sterilizzazione, anche per assicurare il loro benessere e una miglior sopravvivenza;
 - fornire degenza post-operatoria a seguito della sterilizzazione prima della re-immissione nella colonia felina di appartenenza;
 - istituire un rifugio per gatti in attesa di adozione o costretti al ricovero;
 - prestare attività di pre-affido e monitoraggio successivo con visite domiciliari di post-affido per accertare il benessere di cani e gatti;
 - sostenere le colonie feline con alimentazione quotidiana garantendola costantemente;
 - favorire le adozioni di cani ricoverati in rifugi/canili/stalli;
 - favorire le adozioni di gatti ricoverati in gattili/stalli o in stato di abbandono;
 - collaborare con enti pubblici del territorio al fine di creare una struttura adibita alla degenza in seguito della sterilizzazione;
 - collaborare con associazioni di comuni finalità per confronti e aiuti reciproci;
 - organizzare incontri pubblici alla presenza di esperti su tematiche relative alla cura ed al rispetto di cani e gatti per diffondere tra i cittadini un comportamento responsabile nei confronti degli animali di compagnia;



Handwritten signature: Gianfranco Luciberti

- organizzare eventi ed iniziative che consentano la raccolta di fondi, alimenti o ogni altro bene utile per cani e gatti;
 - organizzare eventi ed iniziative per diffondere tra i cittadini la conoscenza della realtà delle colonie feline ed educare al rispetto e alla convivenza con le stesse.
- 3.4** Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
- 3.5** L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti indicati dalla normativa vigente.
- 3.6** L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4

Aderenti all'associazione

4.1 All'Associazione possono aderire tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente.

4.2. Gli aderenti sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

4.2.1 Gli aderenti fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto.

4.2.2 Gli aderenti ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato la domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

4.2.3 Gli aderenti onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4.2.4 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

4.3 Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'Ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione.

4.4 Ciascun aderente ha diritto al voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.5 Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione e il numero degli aderenti è illimitato.

4.6 La qualifica di aderente si perde per.

- dimissioni volontarie;
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- decesso;
- esclusione deliberata dagli organi competenti in conformità al presente Statuto per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'Associazione;
- morosità.

4.7 La perdita della qualifica di aderente deve essere dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

4.8 La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'aderente all'Associazione deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Garanti (se nominato) o all'Assemblea degli aderenti mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione

Stefano Rossi *Michela Colucci*

Articolo 5

Diritti e doveri degli aderenti

5.1 Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.2 Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

5.3 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo, e di votare direttamente o per delega;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.4 Gli aderenti sono tenuti a prestare la propria attività in modo spontaneo, personale e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed a tenere un comportamento verso gli altri soci ed all'esterno animato da spirito di solidarietà e conforme agli scopi dell'Associazione.

5.5 Gli aderenti hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività gratuita e volontaria, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare il contributo associativo annuale stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

5.6 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro apporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 6

Organi sociali dell'Associazione

6.1 Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea degli aderenti;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

6.2 Possono inoltre essere istituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- Il Collegio dei revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.

Stefano Piro Michele Cui

6.3 Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

6.4 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 7

Assemblea degli aderenti

7.1 L'Assemblea degli aderenti è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli aderenti ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per esigenze dell'Associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio Direttivo e di un decimo (1/10) degli aderenti.

7.4. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

7.5 Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- fissare l'ammontare del contributo associativo.

7.6 L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

7.8 L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax, o con un altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.10 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Amministratore Delegato

- 11 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 ore dopo la prima.
- 7.12 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di un altro aderente.
- 7.13 All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.
- 7.14 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

- 8.1 L'Associazione è amministrata dal un Consiglio Direttivo composto a 3 a 9 Consiglieri, nominati dall'Assemblea fra i propri aderenti, comunque da definirsi in numero dispari.
- 8.2 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
- 8.3 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione sceglie tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente.
- 8.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Essi decadono automaticamente qualora sono assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aderenti.
- 8.4.1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure tramite fax, o altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
- 8.4.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni quattro mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. IN tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8.4.3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni o rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 8.4.4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- 8.4.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 8.4.6 Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 8.5 Compete al Consiglio Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Mar. Rossi *1.1.2014* *Colonna*

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la comunità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.

8.6 Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio stesso.

8.7 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Articolo 9 Presidente

9.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e dura in carica tre anni.

9.2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- conferisce agli aderenti procura speciale per la gestione di attività varie, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza a assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

9.4. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Handwritten signature in blue ink.

Articolo 10

Collegio dei Revisori dei Conti

10.1 L'Assemblea può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

Articolo 11

Collegio dei Garanti

11.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla norma.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

11.2 Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Articolo 12

Patrimonio ed Entrate

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- donazioni, finanziamenti, erogazioni e lasciti destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- contributi da soggetti/enti pubblici e/o privati destinati esplicitamente ad incremento del patrimonio;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi interazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi.

Mario Rossi Mediate Club

12.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Tesoriere salvo diversa deliberazione specifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Esercizio Sociale e Bilancio

13.1 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

13.2 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

13.3 Il bilancio coincide con l'anno solare.

13.4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 14

Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'Associazione

14.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aderenti, dall'Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno.

14.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 366/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione sul volontariato, al D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.



Stefano Perri / Molelta Colvito

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale di Assemblea Straordinaria del 18 luglio 2022

L'anno 2022 il giorno 18 del mese di luglio alle ore 21.00 presso a sede operativa di Piazza Liberazione 17, Seregno (MB) si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di volontariato "Canì e Mici per Amici". Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 9 del vigente statuto sociale la sig.ra Alessia Resnati, assume le funzioni di Segretario la Sig. Nicoletta Colombo.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione scritta tramite e-mail così come previsto dall'art. 7 dello statuto contenente il seguente ORDINE DEL GIORNO :

- 1) adeguamento Statuto al Codice del Terzo Settore in merito al diritto di voto per i soci minorenni;
- 2) modifica indirizzo sede legale;
- 3) varie ed eventuali.

e che sono presenti n. 24 aderenti, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea e' regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione del primo ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci in quanto necessario adeguare il punto 4.4 dello statuto per essere conforme al Codice del Terzo Settore. Il punto 4.4. viene letto nella sua integrità.

Si passa in seguito alla discussione del secondo ordine del secondo ordine del giorno, il Presidente comunica, che in seguito all'impossibilità di mantenere la sede legale presso via Laghetto 12 a Macherio, si propone la nuova sede legale presso via Visconti 64 a Macherio. Viene quindi adeguato li punto 2.2 per la definizione del trasferimento della sede principale nell'ambito dello stesso comune. Il punto 2.2. viene letto nella sua integrità.

Successivamente, il Presidente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°15 articoli. A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art. 8 della L. 266/91. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 21.50 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente Alessia Resnati

Il Segretario Nicoletta Colombo

